

# Ordinanza dell'UFCOM sugli impianti di telecomunicazione (OOIT)

784.101.21

del 26 maggio 2016 (Stato 9 agosto 2018)

---

*L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM),*

visto l'articolo 31 capoverso 5 della legge del 30 aprile 1997<sup>1</sup> sulle telecomunicazioni (LTC);

visti gli articoli 3, 7 capoverso 3, 8 capoverso 2, 17 capoverso 4, 19 capoverso 6, 26 capoverso 5, 27 capoverso 1, 33 capoversi 1 e 3 e 35 dell'ordinanza del 25 novembre 2015<sup>2</sup> sugli impianti di telecomunicazione (OIT),<sup>3</sup>

*ordina:*

## **Art. 1**            Requisiti essenziali supplementari

I requisiti essenziali supplementari applicabili di cui all'articolo 7 capoverso 3 OIT e gli impianti di radiocomunicazione ai quali essi si riferiscono figurano nell'allegato 1.

## **Art. 2**            Interfacce

<sup>1</sup> Le prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce di cui all'articolo 3 capoverso 1 OIT figurano nell'allegato 2.

<sup>2</sup> Le prescrizioni relative all'ubicazione delle interfacce prescritte figurano nell'allegato 1 n. 4 dell'ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 1997<sup>4</sup> sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d'indirizzo.

## **Art. 2a<sup>5</sup>**        Informazione relativa alle restrizioni d'esercizio

<sup>1</sup> L'informazione relativa alle restrizioni d'esercizio che deve figurare sull'imballaggio conformemente all'articolo 19 capoverso 3 OIT deve essere riportata in modo visibile e leggibile.

<sup>2</sup> Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio svizzero di conformità secondo l'allegato 1 numero 1 OIT, l'informazione deve essere riportata in una delle due forme seguenti:

RU 2016 1673

<sup>1</sup> RS 784.10

<sup>2</sup> RS 784.101.2

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFCOM del 21 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7137).

<sup>4</sup> RS 784.101.113

<sup>5</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'UFCOM del 21 nov. 2017, in vigore dal 9 ago. 2018 (RU 2017 7137).

- a. pittogramma di cui all'allegato 6;
- b. dicitura «restrizioni d'esercizio in CH».

<sup>3</sup> Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio di conformità estero secondo l'allegato 1 numero 2 OIT, l'informazione deve essere riportata in una delle due forme seguenti:

- a. pittogramma di cui all'allegato 6;
- b. dicitura «restrizioni o requisiti in» in una lingua facilmente compresa dagli utilizzatori finali e determinata dai Paesi interessati, seguita dalle abbreviazioni di cui all'allegato 6 dei Paesi in cui esistono tali restrizioni o requisiti.

<sup>4</sup> Per un impianto di radiocomunicazione recante i due marchi di conformità, l'informazione deve essere riportata in una delle forme previste al capoverso 3.

### **Art. 3** Obblighi per gli organismi di valutazione della conformità

Gli organismi di valutazione della conformità devono partecipare alle attività di regolamentazione in materia di impianti di radiocomunicazione e di pianificazione delle frequenze dei seguenti enti:

- a. Comitato delle comunicazioni elettroniche (Electronic Communications Committee, ECC);
- b. sottogruppi dell'ECC pertinenti per i settori contemplati dall'accreditamento o dalla designazione.

### **Art. 4** Omologazione di impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica

<sup>1</sup> La procedura d'omologazione di cui all'articolo 26 OIT figura nell'allegato 4.

<sup>2</sup> Le prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dalle autorità di cui all'articolo 27 capoverso 4 OIT per garantire la sicurezza pubblica figurano nell'allegato 5.

### **Art. 5** Autorizzazione per la messa a disposizione sul mercato di impianti di radiocomunicazione destinati ad essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica

<sup>1</sup> Per ottenere un'autorizzazione di mettere a disposizione sul mercato impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica (art. 27 OIT), il richiedente deve disporre di un dirigente tecnico ai sensi dell'articolo 39 capoverso 2 dell'ordinanza del 9 marzo 2007<sup>6</sup> sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC).

<sup>2</sup> L'articolo 39 capoverso 3 OGC si applica per analogia.

<sup>6</sup> RS 784.102.1

**Art. 6** Impianti di telecomunicazione collegati per filo basati sulla tecnologia CPL

Le prescrizioni tecniche e amministrative concernenti l'installazione e l'esercizio di impianti di telecomunicazione collegati per filo basati sulla tecnologia delle correnti portanti in linea (CPL) conformemente all'articolo 33 capoverso 1 OIT sono elencate nell'allegato 5.

**Art. 7** Cessione di impianti di telecomunicazione

<sup>1</sup> Gli impianti di telecomunicazione elencati nell'articolo 25 capoverso 1 lettera a OIT possono essere ceduti solo ad autorità militari, a organismi addetti alla protezione civile o ad altri organismi operanti in situazioni straordinarie. La cessione va effettuata dietro ricevuta.

<sup>2</sup> I trasmettitori per radioamatori disponibili in commercio, nuovi o usati, possono essere ceduti unicamente:

- a. ai titolari di una concessione per radioamatori ai sensi dell'articolo 30 OGC<sup>7</sup> dietro ricevuta e presentazione della concessione stessa;
- b. agli operatori economici, dietro ricevuta.

<sup>3</sup> La ricevuta deve recare il numero, il marchio e il tipo degli impianti di radiocomunicazione ceduti, l'indirizzo e la firma della persona a cui sono stati ceduti, nonché, eventualmente, il numero della concessione presentata. La ricevuta non dev'essere firmata se la consegna degli impianti avviene per posta.

<sup>4</sup> Chiunque cede un impianto di radiocomunicazione conformemente al capoverso 2 lettera a deve conservare la ricevuta per due anni.

<sup>5</sup> Chiunque cede impianti conformemente agli articoli 6 capoverso 2 e 25 capoverso 1 lettera a OIT deve conservare per cinque anni le pezze giustificative della messa a disposizione sul mercato, in particolare il bollettino di consegna e la fattura.

**Art. 8** Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati

Gli impianti di telecomunicazione usati, per i quali sono state modificate sostanzialmente le norme tecniche applicabili (art. 35 OIT) e le prescrizioni sulla loro installazione e il loro esercizio, figurano nell'allegato 3.

**Art. 9** Modifica delle norme tecniche designate dall'UFCOM

In caso di modifica di una norma tecnica designata, l'UFCOM pubblica nel Foglio federale la data dalla quale la presunzione di conformità viene a cadere per gli impianti di radiocomunicazione conformi alla versione precedente.

<sup>7</sup> RS 784.102.1

**Art. 10** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni del 14 giugno 2002<sup>8</sup> sugli impianti di telecomunicazione è abrogata.

**Art. 11** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 13 giugno 2016.

<sup>8</sup> [RU 2002 2111, 2005 2219 5139, 2007 1001 7081, 2008 1907 6471, 2009 4229 5839 6543, 2010 959 3549 5067, 2011 1391 4339 5265, 2012 1921 4337 6565, 2013 2649 4129, 2014 919 4357, 2015 2771 4977]

*Allegato 1*  
(art. 1)

## **Requisiti essenziali supplementari applicabili di cui all'articolo 7 capoverso 3 OIT e impianti di radiocomunicazione ai quali essi si riferiscono**

Impianti di radiocomunicazione ai quali essi si riferiscono	Requisiti essenziali supplementari applicabili	Riferimento/fonte
Impianti di radiocomunicazione sottoposti all'accordo regionale concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna	art. 7 cpv. 3 lett. g OIT	Decisione 2000/637/CE della Commissione del 22 settembre 2000 relativa all'applicazione dell'articolo 3 paragrafo 3 lettera e) della Direttiva 1999/5/CE alle apparecchiature radio contemplate dall'accordo regionale concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna Versione GU L 269 du 21.10.2000, pag. 50
Impianti di radiocomunicazione marittimi che devono essere installati su navi marittime non sottoposte alla Convenzione internazionale del 1° novembre 1974 <sup>9</sup> per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS) per partecipare al sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM)	art. 7 cpv. 3 lett. g OIT	Decisione 2013/638/UE della Commissione del 12 agosto 2013 sui requisiti essenziali dell'attrezzatura di radiocomunicazione marittima che deve essere installata su navi marittime non SOLAS e partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) Versione GU L 296 del 7.11.2013, pag. 22
Impianti di ricerca in valanga che operano sulla frequenza 457 kHz	art. 7 cpv. 3 lett. g OIT	Decisione 2001/148/CE della Commissione del 21 febbraio 2001 relativa all'applicazione dell'articolo 3 paragrafo 3 lettera e) della Direttiva 1999/5/CE agli apparecchi di ricerca in valanga Versione GU L 55 del 24.2.2001, pag. 65
Impianti di radiocomunicazione del sistema d'identificazione automatico (AIS) installati su imbarcazioni che non sottostanno alla convenzione SOLAS	art. 7 cpv. 3 lett. g OIT	Decisione 2003/213/CE della Commissione del 25 marzo 2003 riguardante l'applicazione dell'articolo 3 paragrafo 3 lettera e) della Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio agli impianti di radiocomunicazione del sistema d'identificazione automatico (AIS) installati su imbarcazioni che non sottostanno alla convenzione SOLAS Versione GU L81 del 28.3.2003, pag. 46

---

Impianti di radiocomunicazione ai quali essi si riferiscono	Requisiti essenziali supplementari applicabili	Riferimento/fonte
Luci di localizzazione Cospas-Sarsat (406 MHz)	art. 7 l. 3 lett. g OIT	Decisione 2005/631/CE della Commissione del 29 agosto 2005 riguardante i requisiti essenziali di cui alla Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per assicurare ai servizi d'emergenza l'accesso alle luci di localizzazione Cospas-Sarsat Versione GU L 225 del 31.8.2005, pag. 28

---

*Allegato 2<sup>10</sup>*  
(art. 2 cpv. 1)

## **Prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce di cui all'articolo 3 capoverso 1 OIT<sup>11</sup>**

N.	Titolo del documento	Edizione
RIR0000	Prescrizioni tecniche d'interfacce: documento di base	9
RIR0101	Comunicazione aeronautica	7
RIR0102	Navigazione aeronautica	7
RIR0103	Sorveglianza aeronautica	6
RIR0104	Sistemi d'emergenza aeronautica	3
RIR0105	Telemetria/telecomando aeronautica	2
RIR0201	Emittenti di radiodiffusione terrestre	12
RIR0203	Impianti ausiliari di radiodiffusione (SAP/SAB e ENG/OB)	18
RIR0301	Ponti radio punto a multipunto	9
RIR0302	Ponti radio punto a punto	23
RIR0501	Telefonia digitale cellulare	15
RIR0503	Telefoni senza filo	7
RIR0504	Impianti di radiocomunicazione del servizio di emergenza	9
RIR0506	Impianti di ricerca di persona (pager)	8
RIR0507	Impianti di radiocomunicazione PMR/PAMR	17
RIR0510	Sistemi intelligenti di trasporto (ITS)	5
RIR0601	Stazioni terminali per il sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare	8
RIR0603	Comunicazione marittima	8
RIR0604	Radionavigazione marittima	9
RIR0702	Sonde meteorologiche	6
RIR0703	Radar meteorologici	6
RIR0705	Wind-Profiler	5
RIR0806	Stazioni terrestri fisse di comunicazioni via satellite (FSS)	12
RIR0808	Stazioni terrestri mobili di comunicazioni via satellite (MSS)	13
RIR0809	Sistemi di navigazione satellitare (RNSS)	3
RIR1001	Sistemi d'allarme	11
RIR1002	Applicazioni ferroviarie	10
RIR1003	Ricerca, seguito ed acquisizione di dati	14
RIR1004	Radiodeterminazione	13
RIR1005	Applicazioni induttive	12
RIR1006	Applicazioni senza filo nel settore sanitario	15

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I cpv. 1 dell'O dell'UFCOM del 3 lug. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU **2018** 2685).

<sup>11</sup> Le prescrizioni applicabili alle interfacce sono ottenibili presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne oppure consultabili in rete al seguente indirizzo: [www.ufcom.ch](http://www.ufcom.ch) > L'UFCOM > Basi legali > Prassi d'esecuzione > Apparecchi e impianti > Prescrizioni tecniche delle interfacce (RIR).

---

N.	Titolo del documento	Edizione
RIR1007	Telecomandi di modelli ridotti	8
RIR1008	Applicazioni non specifiche a corta portata	17
RIR1009	Microfoni senza filo	22
RIR1010	Sistemi di trasmissione dati a banda larga	14
RIR1011	Identificazione tramite radiofrequenza (RFID)	10
RIR1012	Telematica dei trasporti e del traffico (TTT)	12
RIR1013	Applicazioni audio senza filo	14
RIR1021	Telecomando, trasmissione di dati e telemetria a potenza elevata	11
RIR1023	Applicazioni a banda ultra larga (UWB)	9
RIR1101	Impianti per radioamatori	11
RIR1102	Impianti di radiocomunicazione CB	8
RIR1108	Radiolocalizzazione (civile)	8

---



*Allegato 3*  
(art. 8)

### **Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati di cui all'art. 35 OIT**

Impianto/tipo di impianto	Prescrizione
UHF PMR con un'ampiezza di banda di 25 kHz (Soppressione dell'ampiezza di banda di 25 kHz nelle frequenze UHF a seguito della modifica della RIR 0507 <sup>12</sup> )	Fatta salva una concessione corrispondente, l'esercizio non è più autorizzato dal 1° gennaio 2008.

<sup>12</sup> Cfr. all. 2.

*Allegato 4*  
(art. 4 cpv. 1)

## **Procedura di omologazione degli impianti di radiocomunicazione destinati ad essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica**

### **1 Domanda di omologazione**

- 1.1 Chi vuole ottenere l'omologazione di un impianto di radiocomunicazione destinato ad essere impiegato dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica deve farne domanda all'UFCOM mediante l'apposito modulo<sup>13</sup>, corredato della documentazione tecnica di cui all'articolo 14 OIT.
- 1.2 Le relazioni sulle prove effettuate (art. 14 cpv. 4 lett. h OIT) vanno allestite da un laboratorio di prova riconosciuto conformemente all'articolo 17 OIT.
- 1.3 Se il richiedente vuole basarsi su una relazione sulle prove effettuate o un certificato d'omologazione allestiti da terzi, deve provare che il suo impianto di telecomunicazione corrisponde in tutti i punti all'impianto originariamente sottoposto a prova o omologato.

### **2 Omologazione**

- 2.1 Il certificato d'omologazione è rilasciato a nome del richiedente e non è trasferibile. Non conferisce al suo titolare alcun diritto esclusivo.
- 2.2 Se l'impianto di radiocomunicazione omologato è il modello di una serie, il certificato d'omologazione è valido pure per gli altri impianti del suo titolare che corrispondono in tutte le parti a quello omologato.

### **3 Obbligo di notifica**

- 3.1 Il titolare dell'omologazione deve notificare preventivamente all'UFCOM la sua intenzione di modificare il contrassegno (art. 18 cpv. 4 OIT) o di cambiare la ragione sociale o l'indirizzo, oppure, trattandosi di una persona giuridica, se quest'ultima viene sciolta.
- 3.2 Deve comunicare all'UFCOM, mediante l'apposito modulo<sup>14</sup>, tutte le modifiche tecniche che intende apportare all'impianto. L'UFCOM decide quanto prima se le modifiche previste necessitano di una nuova omologazione.

<sup>13</sup> Questo formulario è ottenibile presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2500 Bienne.

<sup>14</sup> Questo formulario è ottenibile presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2500 Bienne.

**4 Durata dell'omologazione**

- 4.1 Di regola, l'omologazione è rilasciata per una durata indeterminata.
- 4.2 Si estingue con il decesso del titolare o, trattandosi di una persona giuridica, all'atto di scioglimento di quest'ultima.
- 4.3 L'UFCOM stabilisce se l'estinzione dell'omologazione si ripercuote sugli impianti di radiocomunicazione che sono già immessi in commercio.

**5 Numero di omologazione**

- 5.1 La rappresentazione grafica del numero di omologazione è la seguente:  
CH.yy.iiii
- 5.2 Le cifre e le lettere contenute nelle rappresentazioni grafiche menzionate al n. 5.1 hanno il seguente significato:
  - a) yy: le due ultime cifre dell'anno in cui è stato rilasciato il certificato d'omologazione;
  - b) iiii: numero individuale a quattro cifre.

*Allegato 5*<sup>15</sup>  
(art. 4 cpv. 2 e art. 6)

## Prescrizioni tecniche e amministrative varie

N.	Titolo del documento <sup>16</sup>	Edizione
PTA 5.1 (art. 6)	Prescrizioni tecniche e amministrative concernenti gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo basati sulla tecnologia delle correnti portanti in linea (CPL).	4
PTA 5.2 (art. 4 cpv. 2)	Prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di radiocomunicazione previsti per garantire la sicurezza pubblica da parte delle autorità: impianti che provocano interferenze nei penitenzari.	1
PTA 5.3 (art. 4 cpv. 2)	Prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di radiocomunicazione previsti per garantire la sicurezza pubblica da parte delle autorità: impianti mobili che provocano interferenze esercitati dalle autorità di polizia e di esecuzione delle pene.	1
PTA 5.4 (art. 4 cpv. 2)	Prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di radiocomunicazione previsti per garantire la sicurezza pubblica da parte delle autorità: impianti di localizzazione, di sorveglianza e di comunicazione esercitati dalle autorità di polizia e di perseguimento penale.	1

<sup>15</sup> Aggiornato dal n. I cpv. 2 dell'O dell'UFCOM del 3 lug. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU **2018** 2685).

<sup>16</sup> Queste prescrizioni tecniche e amministrative sono ottenibili presso l'UFCOM, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne, oppure consultabili in rete all'indirizzo: [www.ufcom.ch](http://www.ufcom.ch) > L'UFCOM > Basi legali > Prassi d'esecuzione > Apparecchi e impianti > Altre prescrizioni.

*Allegato 6<sup>17</sup>*  
(art. 2a)

## Pittogramma

<sup>1</sup> Il pittogramma si presenta sotto forma di tabella.

<sup>2</sup> Include il seguente simbolo:



<sup>3</sup> Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio di conformità svizzero secondo l'allegato 1 numero 1 OIT riporta, sotto o accanto al simbolo di cui al capoverso 2, l'abbreviazione della Svizzera (CH).

<sup>4</sup> Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio di conformità estero secondo l'allegato 1 numero 2 OIT riporta, sotto o accanto al simbolo di cui al capoverso 2, le abbreviazioni dei Paesi in cui esistono restrizioni d'esercizio.

<sup>5</sup> Le abbreviazioni di cui al capoverso 4 sono definite nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354<sup>18</sup>; sono completate dai Paesi seguenti:


- a. Svizzera: CH;
- b. Liechtenstein: LI;
- c. Norvegia: NO;
- d. Islanda: IS.


<sup>6</sup> Variazioni nella presentazione del pittogramma e del suo contenuto (per esempio colore, forma vuota o piena, spessore del tratto) sono autorizzate, a condizione che il pittogramma resti visibile e leggibile.

<sup>17</sup> Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O dell'UFCOM del 21 nov. 2017, in vigore dal 9 ago. 2018 (RU 2017 7137 7787).

<sup>18</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354 della Commissione, del 20 luglio 2017, che specifica le modalità di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, versione GU L 190 del 21.7.2017, pag. 7.

7 Esempio a carattere informativo:

		
CH	FR	ES
IT	DK	DE

	CH	IT	DE
---	----	----	----